

VIAGGIO POLONIA - 5/12 AGOSTO 2020

CONDIZIONI GENERALI ODOS VIAGGI S.r.l.

Legnano, novembre 2019

1) Nozione di pacchetto turistico Ai sensi dell'art.2 n.1 decreto legislativo n.111 del 17/3/95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente di almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)...che costituiscano parte definitiva del "pacchetto turistico".

2) Contratti di viaggio e responsabilità I contratti di cui al presente programma si intendono regolati oltre che dalle presenti condizioni generali anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al cliente. Detto contratto sarà altresì disciplinato dalla legge n.1084 del 27 Dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale al Contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 Aprile 1970, nonché dal sovracitato Decreto Legislativo 111/95. La responsabilità di ODOS VIAGGI non può in nessun caso eccedere i limiti delle leggi citate

3) Prenotazioni L'accettazione delle prenotazioni da parte di ODOS VIAGGI s.r.l. è subordinata alla disponibilità di posti. La prenotazione si intende perfezionata al momento della conferma da parte di ODOS VIAGGI s.r.l.

4) Pagamenti All'atto della prenotazione dovrà essere versato l'acconto indicato nei singoli programmi. Il saldo dovrà essere versato trenta giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei trenta giorni precedenti la data della partenza dovrà essere versato l'intero ammontare al momento dell'iscrizione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti da ODOS VIAGGI s.r.l.. Eventuali deroghe saranno ammesse solo se preventivamente concordate e chiaramente indicate sul contratto.

5) Validità delle quote di partecipazione Le quote potranno essere variate fino ai 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi turistici. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10%, il partecipante è in facoltà di recedere dal contratto, purché ne dia comunicazione scritta ad ODOS VIAGGI s.r.l. entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa all'aumento. Diversamente l'aumento si intende accettato. Ai fini del costo dei servizi e del corso dei cambi, la data di pubblicazione del presente opuscolo ed i cambi applicati sono indicati in calce alle condizioni generali. È su tali date ed elementi che ODOS VIAGGI s.r.l. si riserva il diritto di calcolare e di variare le quote ai termini del Decreto Legislativo n.111/95. Nel caso di aumento inferiore al 10% il Cliente non può recedere dal contratto di viaggio. Anche in quest'ultima evenienza ODOS VIAGGI s.r.l. è tenuta a comunicare al Cliente entro 20 gg. dalla data fissata per la partenza la variazione in forma scritta a mezzo fax, telex o telegramma.

6) Recesso del Cliente:

Chi dovesse rinunciare al viaggio, o al soggiorno, sarà soggetto alle seguenti penali:

- **10% della Quota di Partecipazione fino a 45 giorni di calendario prima della data di partenza**
- **20% della Quota di Partecipazione fino a 30 giorni di calendario prima della data di partenza**
- **50% della Quota di Partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data di partenza**
- **70% della Quota di Partecipazione fino a 10 giorni di calendario prima della data di partenza**
- **l'intera Quota di partecipazione dopo tale termine**

E' possibile stipulare all'atto della prenotazione una polizza assicurativa che copre le penali di annullamento (scoperto 15% minimo € 50,00 per assicurato in casi di penale fino al 70% , e scoperto 25% minimo € 50,00 per assicurato in caso di penale al 100%) - dettagli su richiesta, costi indicati nei singoli itinerari.

7) Mancata esecuzione ODOS VIAGGI s.r.l. può annullare il contratto totalmente o parzialmente, senza alcuna indennità:

a) Per circostanze di carattere eccezionale;

b) Quando il numero minimo dei viaggiatori previsto nel programma non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante almeno 10 gg. prima della partenza del viaggio.

In entrambi i casi, se il contratto viene annullato prima della sua esecuzione al Cliente spetta il rimborso integrale delle somme versate entro 7 gg. lavorativi dal momento del recesso e dalla cancellazione, escluso ogni ulteriore rimborso. In caso dell'annullamento del contratto in corso di esecuzione, ODOS VIAGGI s.r.l. deve prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del Cliente e le parti sono tenute ad indennizzarsi a vicenda in misura equa.

Nel caso gli alberghi confermati da ODOS VIAGGI s.r.l. non fossero disponibili per motivi imprevedibili al momento dell'iscrizione del Cliente sarà cura di ODOS VIAGGI s.r.l. fornire una sistemazione equivalente, di valore pari o superiore.

8) Obblighi dei partecipanti I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza a tutte le informazioni fornitegli da ODOS VIAGGI s.r.l., nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che ODOS VIAGGI s.r.l. dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni.

Il Cliente è tenuto a fornire a ODOS VIAGGI s.r.l. tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso ODOS VIAGGI s.r.l. del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Cliente comunicherà altresì per iscritto a ODOS VIAGGI s.r.l. all'atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

9) Responsabilità dell'organizzatore ODOS VIAGGI s.r.l. risponde dei danni arrecati al Cliente a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che trovi che l'evento è derivato da fatto del Cliente (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

10) Limite del risarcimento Il risarcimento dovuto da ODOS VIAGGI s.r.l. non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt.1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di "5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso

11) Obblighi di assistenza L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Cliente imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

12) Reclami e denunce Il Cliente, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto sotto forma di reclamo, ad ODOS VIAGGI s.r.l. le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza.

Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, ODOS VIAGGI s.r.l. presterà al Cliente l'assistenza richiesta dal precedente art.11 ai fini di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente ODOS VIAGGI s.r.l. provvederà anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore. La massima attenzione è stata dedicata da ODOS VIAGGI s.r.l. alla compilazione dei propri programmi, affinché le descrizioni corrispondano esattamente alla realtà; tutte le informazioni sono state controllate personalmente al momento della stesura del testo e comunque sempre garantite dei servizi. Tuttavia, poiché la compilazione del catalogo viene fatta con largo anticipo rispetto alla prestazione effettiva dei servizi, qualora qualche cambiamento, rispetto alla descrizione fatta, fosse nel frattempo intervenuto riguardo ai servizi collaterali, ODOS VIAGGI s.r.l. non ne può essere in alcun modo ritenuta responsabile.

Si precisa inoltre che le strutture sportive e ricreative dei complessi turistici, quali ad esempio la piscina, la discoteca, il market, l'animazione, il miniclub, i corsi sportivi e similari, possono anche non essere attivati, qualora le condizioni climatiche o lo scarso numero di ospiti non ne giustificano il funzionamento né può essere preteso un rimborso per tale mancata attivazione.

13) Assicurazioni - ODOS VIAGGI s.r.l. è coperta da polizza assicurativa n.112703063 con la Compagnia Allianz spa per la responsabilità civile di cui agli art. 15 e 16 del D. Lgs. 111 del 17/3/95.

Se non espressamente comprese nel prezzo, all'atto della prenotazione è possibile stipulare speciali polizze assicurative facoltative per le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni, rimpatrio e bagagli.

Foro competente/clausola compromissoria Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

14) Fondo di garanzia: i contratti di viaggio dei pacchetti turistici, sono regolati dalle disposizioni del D.L. 79 DEL 23/5/2011 Codice del Turismo e devono essere garantiti dal Fondo di Garanzia (per il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista nei casi di insolvenza o fallimento dell'agenzia). Secondo la nuova normativa anno 2016 e ai sensi del 2^a e 3^a comma dell'art.50 D.L. 23/5/2011 N°79, Odos viaggi s.r.l. ha aderito al " FONDO VACANZE FELICI S.C.A.R.L."